

ORIGINALE



Deliberazione nr. 17

Prot. nr.

COMUNE DI S. GIUSTINA IN COLLE

PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1ª convocazione - seduta Pubblica

Oggetto: *Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali gestite direttamente dall'ente. Atto di indirizzo..*

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di aprile alle ore 19.00 nell'Aula Consiliare della Residenza Municipale, per determinazione del Presidente a seguito di inviti scritti, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Risultano presenti all'appello:

		Pres	Ass			Pres	Ass
1	Gallo Paolo	X		10	Basso Lucia	X	
2	Bellù Valerio	X		11	Cherubin Francesco		X
3	Cagnin Raffaella	X		12	Centenaro Giulio		X
4	Gallo Barbara	X		13	De Santi Ornella		X
5	Giora Giulia	X		14			
6	Cagnin Adriano	X		15			
7	Ruffato Silvia	X		16			
8	Poggese Riccardo	X		17			
9	Ruffato Gianluca	X					

Partecipa alla seduta il sig. Pontini Claudio in qualità di Segretario Comunale.

Il Presidente del Consiglio Ruffato Silvia, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno. Sono nominati Scrutatori i Sigg.: Bellù Valerio, Ruffato Gianluca, Basso Lucia

Alle ore 20,10 esce dall'aula il Consigliere CAGNIN Adriano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che le modalità di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali possono essere effettuata tramite ruolo, ai sensi del D.Lgs. n. 112/1999 oppure tramite ingiunzione fiscale così come disciplinato dal R.D. 14.04.1910 N. 639;

DATO ATTO che:

- fino ad ora la riscossione coattiva delle entrate dell'Ente è avvenuta tramite ruoli coattivi in carico ad Equitalia SpA, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 30 settembre 20015, n. 203;
- l'art. 7, comma 2 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ha disposto che *“gg-ter) a decorrere dal 31/12/2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate”*;
- il suddetto termine è stato prorogato più volte, in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali e da ultimo con il D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 fino al 30 giugno 2017;

PRECISATO altresì che il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali previste dall'art. 8 comma 4 del D.L.174/2012 e da ultimo dall'art. 53 del D.L. n. 69/2013 , non ha ancora avuto attuazione;

CONSIDERATO inoltre:

- che il citato D.L. n. 193/2016 ha sancito la cessazione a decorrere dal 1/7/2017 delle attività di riscossione volontaria e coattiva delle entrate dei Comuni da parte delle società del gruppo Equitalia Spa;
- in alternativa ,in virtù del D.Lgs. n. 446/1997 gli enti potranno decidere di affidare le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie all'Agenzia delle entrate operante per il tramite di un ente pubblico economico denominato “Agenzia delle entrate – Riscossione” (AdER);

oppure

- affidare, con gara, a soggetti privati abilitati di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 tale compito;
oppure
- affidare effettuare direttamente la riscossione coattiva.

PRECISATO che la media percentuale di incasso dei ruoli coattivi ICI/IMU affidati ad Equitalia Spa è pari al 11-12% con tempi lunghi, come si evince dalla relazione illustrativa predisposta dall'ufficio ai sensi dell'art. 13, comma 25 bis del D.L n. 179/2013;

RITENUTO di ricorrere a forme alternative di riscossione coattiva al fine di incrementare la percentuale di incasso e ridurre i tempi di riscossione, sentita anche l'esperienza di altri enti che hanno attivato il sistema dell'ingiunzione fiscale con risultati soddisfacenti ;

CONSTATATO che all'interno dell'ente non è possibile svolgere il servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione, per assenza di personale con specifica professionalità di tipo esattoriale (funzionari della riscossione in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di Ufficiale della riscossione), nonché legale, essendo noto che l'attività di riscossione coattiva richiede notevoli sforzi e competenze di tipo strettamente legale per far fronte agli eventuali contenziosi giurisdizionali;

RITENUTO pertanto opportuno, in attesa della complessiva riforma della riscossione, di procedere ad un sistema alternativo della riscossione coattiva mediante cartella esattoriale e al ruolo, al fine di comprenderne i vantaggi e le criticità, in considerazione dell'ormai prossima eliminazione del ruolo quale strumento di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali;

CONSIDERATO altresì che:

- all'interno dell'Ente non è possibile, né conveniente sul piano economico, implementare il servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione, per carenza di personale con specifica professionalità di tipo esattoriale (funzionari della riscossione in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di Ufficiale della riscossione), nonché legale, come sopra specificato;
- il mancato riordino della disciplina della riscossione coattiva delle entrate degli enti locali non consente ai Comuni di poter bandire gare secondo criteri coerenti e stabili nel tempo;
- l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali, può essere affidata ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs., n. 446/1997, i c.s. "concessionari della riscossione";

RITENUTO pertanto di esprimere i seguenti indirizzi per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910:

- affidamento ad un soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, cioè ai c.d. "Concessionari della riscossione"
- durata dell'affidamento : 5 anni, con possibilità di ripetizione, con onere in capo al concessionario di esaurire, anche dopo tale termine, l'attività delle pratiche affidate;
- modalità di remunerazione: aggio non superiore al...% e applicato sull'effettivo incasso;
- rimborso delle spese postali, di notifica, dei diritti e delle competenze secondo quanto previsto dal D.M. 21 novembre 2000 non addebitabili ai contribuenti;
- rendicontazione e riversamento delle somme incassate entro il decimo giorno del mese successivo ad ogni mese solare;
- accesso gratuito al software da parte dei Responsabili degli uffici per la visualizzazione on line dello stato della riscossione coattiva e per la comunicazione di variazioni anagrafiche e discarichi di singole pratiche
- gestione del contenzioso assicurando assistenza all'ente.

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, procedere all'affidamento del servizio di riscossione coattiva a ditta iscritta all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;

RICHIAMATO il vigente regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione consiliare n.3/2014 e successivamente modificato con deliberazione consiliare nn. 4 e 26 /2016;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO ed acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI:

Presenti:	n. 9 (nove)
Favorevoli:	n. 8 (otto)
Astenuti:	n. 1 (Basso)
Contrari:	nessuno

D E L I B E R A

1. di stabilire, per le motivazioni in premessa esposte, di procedere all'affidamento in concessione della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, gestite direttamente dall'Ente, ad un soggetto di cui all'art. 53, comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 446/97 e precisamente a soggetto iscritto all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97, fornendo le seguenti direttive:

- affidamento ad un soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, cioè ai c.d. "Concessionari della riscossione"
- durata dell'affidamento : 5 anni, con possibilità di ripetizione, con onere in capo al concessionario di esaurire, anche dopo tale termine, l'attività delle pratiche affidate;
- modalità di remunerazione: aggio non superiore al...% e applicato sull'effettivo incasso;
- rimborso delle spese postali, di notifica, dei diritti e delle competenze secondo quanto previsto dal D.M. 21 novembre 2000 non addebitabili ai contribuenti;

- rendicontazione e riversamento delle somme incassate entro il decimo giorno del mese successivo ad ogni mese solare;
- accesso gratuito al software da parte del personale dell'ufficio tributi per la visualizzazione on line dello stato della riscossione coattiva e per la comunicazione di variazioni anagrafiche e discarichi di singole pratiche
- gestione del contenzioso assicurando assistenza all'ente.

2. di prendere atto della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti richiesti per la forma di affidamento prescelta, che sub A) si allega alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13 – comma 25 bis, del D.L n. 145/2013;

3. di incaricare il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ad avviare le procedure per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale ad un soggetto iscritto nell'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, cioè i c.d. "Concessionari della riscossione".

Inoltre,

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134 del Tuel che ottiene il medesimo esito di votazione:

Presenti:	n. 9 (nove)
Favorevoli:	n. 8 (otto)
Astenuti:	n. 1 (Basso)
Contrari:	nessuno

PARERI

Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000)

Favorevole

Il Responsabile del Servizio

Fiorenza Verzotto

Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000)

Parere non dovuto

Il Ragioniere Capo

Fiorenza Verzotto

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Ruffato Silvia

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pontini Claudio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Reg.n° _____

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno
e vi rimarra' per 15 gg. consecutivi.

li',

Il Segretario Comunale
Pontini Claudio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimita', e' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita'o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3^ comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
- Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed é pervenuta al Comitato di Controllo - Sezione di Mestre in data, prot. n., e (art.126 D.Lgs. 267/18.08.2000) e che:
- nei suoi confronti non é intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa é DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
- Il Comitato stesso, riscontrando vizi di legittimita'/competenza HA ANNULLATO la deliberazione in seduta del _____, atti n. _____.

li',

Il Segretario Comunale
Pontini Claudio
